



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel **procedimento sommario di cognizione** ex art. 702 *bis* c.p.c. n. **3166/2023 R.G.** promosso da

**SIRTAM s.p.a.** (

;

- ATTRICE

contro

**HERA COMM s.p.a.** (

- CONVENUTA

**ORDINANZA**  
**(art. 702 *ter* c.p.c.)**

**1.**

Viene in decisione, all'esito di istruttoria documentale, il procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c. promosso (dopo infruttuosa negoziazione assistita) dalla società **Sirtam s.p.a.** con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 al fine di ottenere (per le ragioni desumibili dai precedenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione menzionati nel ricorso stesso), come già richiesto con atto di **diffida** via **PEC 9 marzo 2020** (doc. 6), la restituzione di quanto indebitamente versato ad Hera Comm s.r.l. (poi incorporata da Hera Comm s.p.a.) a titolo di **addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica** negli anni 2010 e 2011, e più precisamente **da marzo 2010 a dicembre 2011**, come meglio illustrato nel ricorso con richiamo ai documenti prodotti.

La domanda restitutoria ha ad oggetto la complessiva somma di **euro 12.015,64 oltre IVA** (v. *sub* doc. 2 le fatture emesse da Hera Comm s.r.l., doc. 4 le contabili dei pagamenti, doc. 5 la tabella riassuntiva degli importi chiesti in restituzione) già versata dall'attrice alla convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso nel periodo **marzo 2010 – dicembre 2011** (v., nel ricorso e nella documentazione prodotta, i dati relativi all'utenza intestata all'attrice, le fatture emesse dalla società di vendita, le prove dei pagamenti).

Si richiamano le conclusioni formulate dalla ricorrente:

*«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare il diritto della società SIRTAM SpA, [...] di ottenere la restituzione in proprio favore della somma indebitamente corrisposta a HERA COMM Srl (cod. fisc.: 02221101203 e P.Iva: 03819031208) a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione agli anni 2010 e 2011, pari a complessivi € 12.015,64 oltre Iva (di cui € 6.759,30 oltre Iva con riferimento all'anno 2010 ed € 5.256,34 oltre Iva per l'anno 2011), per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima HERA COMM Srl [...] a restituire alla ricorrente SIRTAM SpA l'importo complessivo pari a € 12.015,64, oltre iva, rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno di esecuzione dei singoli versamenti al saldo e/o dalla data della prima richiesta di restituzione (09/03/2020) fino alla domanda*



*giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale fino al dì del soddisfo, o comunque la diversa misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.*

*Con vittoria di spese e compensi professionali».*

**2.**

Si rimanda integralmente all'atto introduttivo.

**3.**

Costituitasi il 19 maggio 2023, **Hera Comm s.p.a.** già Hera Comm s.r.l. ha formulato istanze ed eccezioni, processuali e di merito [giurisdizione del giudice tributario; esclusione dell'efficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE; non riconoscibilità nell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di un'«*altra imposta indiretta*»; lesione della libertà d'impresa; erroneità del *quantum* della richiesta restitutoria per insussistenza del diritto alla restituzione dell'IVA e per carente allegazione e prova della finalità specifica; insussistenza di debito del fornitore per rivalutazione ed interessi], e ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base dei plurimi profili di infondatezza illustrati nella comparsa di risposta, contestando *an* e *quantum* della pretesa creditoria.

Si rimanda alla comparsa di costituzione.

**4.**

Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti.

**5.**

Si richiamano gli scritti difensivi e il verbale d'udienza.

**6.**

Non vi è specifica contestazione sui fatti storici posti a fondamento della domanda.

In particolare la convenuta non ha tempestivamente e specificatamente contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né lo aveva fatto prima del giudizio nel corso del rapporto contrattuale (pacificamente protrattosi nel tempo) e neppure dopo la richiesta di rimborso stragiudiziale 9 marzo 2020.

Ad ogni modo, si rimanda ai non contestati documenti prodotti.

La causa ha ad oggetto, essenzialmente, questioni di diritto.

**7.**

La ricorrente chiede la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione alle fatture prodotte in atti.

L'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata, poiché nel caso di specie non si discute del rapporto con l'amministrazione finanziaria.

La domanda così proposta dalla ricorrente quale consumatore finale nei confronti del fornitore rientra appunto nello schema civilistico della ripetizione dell'indebito.

Si veda, per tutte, **Cass., sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609**, par. 1.2., la cui massima ufficiale recita: «*Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui*



*all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea».*

Da ultimo, v. altresì, fra le tante, **Cass., sez. tributaria, ord. 23 agosto 2023, n. 25151**, ove si osserva che l'accisa, a differenza dell'IVA, è una imposta monofase; **Cass., sez. tributaria, ord. 23 agosto 2023, n. 25155**; **Cass., sez. tributaria, ord. 24 agosto 2023, n. 25190**, par. 3, con espresso richiamo a Cass, sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609; **Cass., sez. tributaria, ord. 25 agosto 2023, n. 25297**, pag. 3-4; **Cass., sez. tributaria, ord. 28 agosto 2023, n. 25323**, par. 2.2.; in ordine al riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale, v. **Cass., sez. III, ord. 16 maggio 2023, n. 13413**).

Si richiama altresì la massima ufficiale di **Cass., sez. tributaria, ord. 23 agosto 2023, n. 25149**: *«In tema di accise sull'energia elettrica, la legittimazione a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, in caso di pagamento indebito, spetta al fornitore, quale esclusivo titolare passivo del rapporto d'imposta, e non al consumatore finale, sul quale viene traslato il solo peso del tributo, salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del primo, potendo in tal caso, in via di eccezione, chiedere il rimborso direttamente all'erario, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato la carenza della eccezionale legittimazione del consumatore finale che, anziché dimostrare l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del fornitore, si era limitato a dedurre la non debenza del pagamento per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise)».*

Sono dunque estranee al presente giudizio le questioni relative al rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria. Si vedano ora le ordinanze della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza ex art. 363-bis c.p.c., 9 agosto 2023, n. 60 e n. 61, in ordine alla posizione dell'ente impositore e dell'ente beneficiario (Provincia) in relazione all'istanza di rimborso presentata dal fornitore già condannato alla restituzione in favore del consumatore finale di quanto addebitato per addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica: le questioni così sollevate sono state dichiarate ammissibili e assegnate alla sezione tributaria, sul rilievo, fra gli altri, che *«[i]n generale, il diritto al rimborso - che spetta unicamente al fornitore - è stato riconosciuto esercitabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15138; Cass., Sez. V, 22 agosto 2023, n. 25057). Il diritto vivente si è consolidato nel senso di ritenere che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609)»* (così i **provvedimenti 2-4 ottobre 2023 della Prima Presidente della Corte di Cassazione**).



8.

Il ricorso è fondato, come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale.

9.

La **direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008**, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nello stabilire il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo, fra gli altri, dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE, ha previsto all'art. 1, paragrafo 2, che *<<Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.>>*.

Secondo l'art. 48 della direttiva, *<<1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva [...]>>*.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa. Si veda l'art. 18, comma 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68: *<<5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito>>*.

L'art. 6, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, *<<[a] decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE>>*.

Gli artt. 52, 56 e 60, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono stati modificati dall'art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26).

10.

Le disposizioni di diritto interno in forza delle quali sono state applicate le addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica vanno disapplicate perché in contrasto col diritto dell'Unione europea così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In proposito, occorre fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità.

10.1.

Come ribadito, fra le altre, da **Cass., sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31614**, l'«*ormai consolidato orientamento*» della corte di legittimità *<<che non v'è ragione di*



*modificare>>* (il richiamo è fatto a Cass., 4 giugno 2019, n. 15198 e Cass., 23 ottobre 2019, n. 27101), è nel senso che «*In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime*».

Negli stessi termini, la coeva **Cass., sez. tributaria, 25 ottobre 2022, n. 31616**.

Da ultimo, v. anche le decisioni già citate al paragrafo 7.

## 10.2.

Si veda altresì **Cass. sez. VI-5, ord. 25 marzo 2021, n. 8399**:

<<1.1 [...], secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte Giust., 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22; Corte Giust., 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; Corte Giust., 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.), dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis: Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 23 ottobre 2019, n. 27101). Tanto in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis: Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 10 agosto 2016, n. 16923; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 31 ottobre 2018, n. 27822;).

1.2 Il che comporta che le imposte addizionali per cui vi è controversia non siano dovute. [...]>>.

## 10.3.

Analogamente, **Cass., sez. VI-5, ord. 23 marzo 2021, n. 8119**:

<<3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva CE 2018/118 affermando che è consentito a ciascuno Stato membro imporre le accise purché destinate a una finalità specifica. Deduce che l'articolo 6 del DL 511/1988, come modificato dal D.lgs. 26/2007 introduce una addizione compatibile con la direttiva CE poiché in questo caso la finalità a cui è destinata l'accisa è garantire la concreta realizzazione e il funzionamento del nuovo sistema delle autonomie locali le cui attribuzioni e competenze erano state ampliate dalla riforma della titolo V della Costituzione.

Il motivo è infondato. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, peraltro tra le stesse parti, affermando che in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2,



della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (Cass. 15198/2019, tra le stesse parti).

Ciò in conformità al il diritto eurounitario secondo il quale una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).

*Il giudice d'appello si è attenuto a questi principi e pertanto il ricorso è da respingere.*

*In ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.>>*

#### **10.4.**

In relazione ad una richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo gennaio 2010-dicembre 2011, richiesta formulata <<ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise) con istanza del 29 dicembre 2011 per le annualità 2010 e 2011 sul presupposto dell'incompatibilità dell'imposta con la direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 (art. 1, par. 2) e negato dall'amministrazione per ritenuta legittimità della normativa nazionale sull'addizionale in questione in quanto compatibile con la disciplina comunitaria>>, e dopo aver premesso che si era ormai formato il giudicato interno sulla questione (non riproposta davanti al giudice di appello) relativa alla legittimazione della società commerciale, avente veste di consumatore finale, a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, **Cass., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22343** con ampia motivazione (si intendono qui richiamati anche i paragrafi da 7.1. a 7.3.) ha così statuito:

<<[...] 7.4. Da tale ricognizione normativa si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre 2011), che: a) esse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e, quindi, all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate.

7.5. Come specificato più sopra, al punto 7.2, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.



*Orbene, sotto il primo profilo l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.*

*7.6. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.*

*Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.*

*Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio.*

*Nemmeno è possibile trarre argomenti dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (norma, peraltro, introdotta solo in sede di conversione e con decorrenza 27 febbraio 2011), e ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei «costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti»: la disposizione richiamata si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti «può essere assicurata») e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha affatto provato che detta addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi.*

*Infine, la sentenza impugnata non dà alcun rilievo interpretativo all'intervenuta abrogazione dell'addizionale provinciale da parte dell'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, ragione per cui il richiamo del menzionato decreto da parte della difesa erariale si rivela ultroneo.*

*7.7. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458).*

*8. Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: «l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del*



1988, nella sua versione, applicabile *ratione temporis*, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17».

10. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con l'accoglimento dell'originario ricorso di Italcementi. La sostanziale novità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.>>.

Dunque, **Cass., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22343** al par. 7.4. rileva che è la stessa disciplina unionale a chiarire che le addizionali provinciali previste dall'art. 6, d.l. n. 511/1988 (conv. in l. n. 20/1989) sono «*diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate*».

### 10.5.

Si richiama infine, benché relativa alla prima pronuncia in ordine di tempo, la massima di **Cass., sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198** («*In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime*>>), decisione alla quale si è conformata **Cass., sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101**.

### 10.6.

Proprio in ragione del costante e coerente orientamento della corte di legittimità, dal quale possono ricavarsi «*principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa*» riguardante l'azione di ripetizione dell'indebito delle somme versate dall'utente finale al fornitore di energia a titolo di addizionale provinciale sulle accise, con **ordinanza 10 maggio 2023 n. 4 la Prima Presidente della Corte di Cassazione**, visto l'art. 363-*bis* c.p.c., ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona con ordinanza 4 aprile 2023.

### 11.

In conclusione, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata.

### 12.

La convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di **euro 12.015,64** oltre IVA addebitata all'attrice (**Cass., sez. II, ord. 22 settembre 2020, n. 19806; Cass., sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1190**) e dunque, come da domanda, euro 6.759,30 oltre IVA con riferimento all'anno 2010 ed euro 5.256,34 oltre IVA con riferimento all'anno 2011.

La convenuta va inoltre condannata a pagare all'attrice gli interessi ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla messa in mora (**9 marzo 2020**), attesa la buona fede dell'*accipiens* (**Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; Cass., sez. I, ord. 14 dicembre 2022, n. 36595; Cass., sez. I,**



ord. 26 ottobre 2020, n. 23448), ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (Cass., sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61) e dunque dal 28 febbraio 2023, data di deposito del ricorso (Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2021, n. 13145), sino al saldo.

**13.**

Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali, in considerazione della peculiarità del caso di specie, del solo recente consolidarsi di un orientamento di legittimità, sia pur nell'ambito della giustizia tributaria, e delle differenti soluzioni tuttora accolte dai giudici di merito, benché maggioritario appaia l'orientamento qui seguito (v. le decisioni prodotte dall'una e dall'altra parte e quelle reperibili riviste, anche elettroniche, e nelle banche dati), mentre sono pendenti le questioni sollevate davanti alla Corte costituzionale (reg. ord. n. 102/2021, in G.U., 1a serie speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 14 luglio 2021; reg. ord. n. 20/2022, in G.U., 1a serie speciale - Corte Costituzionale n. 11 del 16 marzo -2022) e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-316/22, Trib. Como, ord. 11 maggio 2012; Corte di appello di Bologna, ord. 26 ottobre 2023).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza respinta:

- **condanna** la convenuta a pagare all'attrice la somma di **euro 12.015,64** oltre IVA addebitata all'attrice, oltre interessi ex art. 1224, comma 1, c.c. dal 9 marzo 2020 ed ex 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale, sino al saldo;

- **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Si comunichi

Bologna, 16 agosto 2023

Il giudice

Antonio Costanzo

